

## Cause riunite T-121/96 e T-151/96

### Mutual Aid Administration Services NV (MAAS) contro Commissione delle Comunità europee

«Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan — Obbligo dell'aggiudicatario di pagare un dispatch»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 18 settembre 1997 ..... II - 1357

#### Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Termini — Inderogabilità — Esame d'ufficio da parte del Tribunale*  
(Trattato CE, art. 173, quinto comma)
2. *Atti delle istituzioni — Decisione individuale — Notifica — Nozione*  
(Trattato CE, art. 191, n. 3)
3. *Agricoltura — Politica agricola comune — Aiuto alimentare — Azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan — Modalità di trasporto — Spese relative allo scarico delle navi — Obbligo di pagare i «dispatch»*  
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1975/95; regolamenti (CE) della Commissione nn. 2009/95 e 449/96]

1. Il termine d'impugnazione ex art. 173 del Trattato è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Essendo tale termine una condizione di ricevibilità di ordine pubblico del ricorso ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, spetta al Tribunale verificare d'ufficio se tale termine sia stato rispettato.
2. Una decisione è debitamente notificata quando è stata comunicata al suo destinatario e questi è in grado di prendere utile conoscenza dell'esistenza della decisione e dei motivi sulla base dei quali l'istituzione intende giustificarla.
3. Emerge chiaramente dal regolamento del Consiglio n. 1975/95, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, del Kirghizistan e del Tagikistan, dai regolamenti nn. 2009/95 e 449/96, adottati dalla Commissione nel quadro stabilito da tale regolamento, dalla decisione di aggiudicazione 27 marzo 1996 e dal memorandum 10 ottobre 1995 stipulato tra la Commissione e le autorità georgiane che le imprese aggiudicatarie di trasporti erano, se del caso, debtrici di un dispatch nei confronti delle autorità della Georgia. Dal momento che l'aggiudicatario ha potuto prendere conoscenza di tali disposizioni, né l'esistenza di una clausola «no dispatch» menzionata nel contratto di noleggio stipulato tra l'aggiudicatario e l'armatore, né la mancanza di comunicazione della tariffa del «dispatch» al momento dell'assegnazione dell'appalto sono tali da esonerare l'aggiudicatario da tale obbligo. Infatti, da un lato, il contratto di noleggio è destinato unicamente a disciplinare i rapporti tra l'aggiudicatario e l'armatore, e non incide assolutamente sulla posizione giuridica del primo nei confronti della Commissione, e, dall'altro, nessuna norma di regolamento applicabile alla fattispecie fa obbligo alla Commissione di determinare la tariffa del «dispatch» prima o al momento dell'aggiudicazione delle varie gare di appalto.